

# Eidgenössische Post

## Formular 3150 – Italienisch

50.I.1 1870. Titel: „RICEVUTA“; Gebührentabelle rechts oben; Scheingebühr: 5 Rp.; Relief-Trockenstempel oben in der Mitte; Erläuterungen zum Ausfüllen 8 Zeilen; Rückseite: „Osservazioni.“ + 3 Abschnitte mit 9 Zeilen; ohne Druckvermerk; Papier: grau mit Seidenfasern; Format: 17,5 x 11 cm

Scheingebühr und Papier blieben bis 1916, als die Abgabe von gebührenpflichtigen Empfangsscheinen eingestellt wurde, unverändert.

Amministrazione  
delle Poste svizzere.

**RICEVUTA**

\*) Affrancazione F<sup>chi.</sup> ..... c<sup>mi.</sup> .....  
Ricevuta ..... 5.

1) per un ..... raccomandat ..... assicurat ..... senza valore dichiarato

2) per un *vaglia postale* .....

3) consegnato dal *Signora Sofia Hoerst, Genesio* .....

4) all' indirizzo di *Von St. Mühle, Glinde, Basilea* .....

5) valore dichiarato, franchi *cinquecento ottanta* centesimi .....


1) Se l'oggetto è raccomandato la parola «assicurat» e se è assicurato la parola «raccomandat» sarà cancellata. Se un valore non è dichiarato sull' oggetto si cancelleranno le parole «senza valore dichiarato» e si riempirà in conseguenza la linea 5.

5) Il valore dev' esser scritto in disteso.

\*) Se l'oggetto non è affrancato si tirerà una forte linea dopo la parola «franchi» (F<sup>chi.</sup> ..... C<sup>mi.</sup>).

Firma del funzionario postale:  
*[Signature]*

**N° 3150.**




### Osservazioni.

- 1) Gli Uffici postali svizzeri devono rilasciare dietro domanda del mittente per ciascun versamento per vaglia, per ciascun articolo di messaggeria o corrispondenza raccomandata, una ricevuta.
- 2) Il di cui diritto è fissato a centesimi 5.
- 3) Riclami d'indennizzo per oggetti di messaggeria perduti o guastati, per corrispondenze raccomandate, perdute o più di una corsa postale ritardate, scadono dopo 90 giorni, se il luogo di destinazione trovasi in Europa o sulle coste del Mediterraneo, — e dopo un anno, se questo trovasi in altre parti del mondo.

Le pretese d'indennizzo saranno ammesse in base all' analogo dispositivo della legge sulla regia postale del 2 Giugno 1849.

**50.I.2 1874. Schwarzer Rundstempel links oben anstelle des Relief-Trockenstempels; Vorderseite: 5 Textzeilen teilweise geändert, Erläuterungen zum Ausfüllen 6 Zeilen; ohne Druckvermerk; Format: 15,5 x 10 cm; sonst wie 50.I.1**

50.I.2.1 Rückseite wie bei 50.I.1: 1. Zeile endet mit „versamento per“, letzte Zeile endet mit „2 Giugno 1849.“

 **RICEVUTA** \*) Affrancazione F<sup>chi.</sup> 2 c<sup>m</sup> Ricevuta — 5. 2 05

1) per un ..... assicurato ..... senza valore dichiarato

2) per un *Sum* .....

3) consegnato dal *Comand. Montagna* .....

4) all' indirizzo di *Cappuccinelle Locum* .....


5) valore dichiarato, franchi *2221* .....

1) Se un valore non è dichiarato sull' oggetto si cancelleranno le parole «senza valore dichiarato» e si riempirà in conseguenza la linea 5.

5) Il valore in franchi dev' esser scritto in disteso.

\*) Se l'oggetto non è affrancato si tirerà una forte linea dopo la parola «franchi» (F<sup>chi.</sup> — C<sup>m.</sup>).

Firma del funzionario postale: *[Signature]*

 N° 3150.


50.I.2.2 Rückseite geänderter Text: 1. Zeile endet mit „per ciascun“, letzte Zeile mit „10 Agosto 1876.“

### Osservazioni.

- 1) Gli Ufizi postali svizzeri devono rilasciare, dietro domanda del mittente, una ricevuta per ciascun versamento per vaglia, per ciascun articolo di messaggeria o corrispondenza raccomandata.
- 2) Il diritto per la ricevuta è fissato a centesimi 5.
- 3) Rielami d'indennizzo per oggetti di messaggeria persi, guastati o di più di due giorni ritardati, per corrispondenze raccomandate, perse o di più di una corsa postale ritardate, scadono dopo 90 giorni, se il luogo di destinazione trovasi in Europa o sulle coste del Mediterraneo, — e dopo un anno, se questo trovasi in altre parti del mondo.

Per le pretese d'indennizzo valgono le disposizioni della legge sulla regia postale del 2 Giugno 1849 e del Regolamento di trasporto del 10 Agosto 1876.

50.I.3 1880. Vorderseite: 1 schraffiertes Feld für den Betrag, 3 unnummerierte Textzeilen, Erläuterungen zum Ausfüllen 7 Zeilen, Druckvermerk links unten; Rückseite: „Osservazioni.“ + 4 Abschnitte mit 17 Zeilen; Format. 16,6 x 18,1 cm; Druckvermerke: St.B. — XI.80. — 50'000, St.B. — IX.83. — 50'000




RICEVUTA \*) Affrancazione Fchi ..... Cmi <sup>60</sup>  
Ricevuta » — » 5.

per un *Gruppo* ..... con valore dichiarato di Fchi *1393.15*  
consegnato dal *Municipio di Minusio* .....  
all' indirizzo del *Cassiere Cantonale Bellinzona* .....

Lo spazio che potrebbe restare in bianco tra „Fchi“ e le cifre esprimenti il valore deve esser riempito con forti linee (=====).  
Se non vien indicato un valore, le linee devono esser tracciate su tutto lo sgraffio.  
\*) Se l'oggetto non è affrancato si tirerà una linea tra Fchi. e Cmi. (Affrancazione Fchi. — Cmi.)

Firma del funzionario postale :  
*Calz*



St. B. — XI. 80. — 50,000. N° 3150.



### Osservazioni.

1. Il presente formulario serve per le ricevute che gli uffici o depositi postali svizzeri devono rilasciare dietro richiesta dello speditore, contro una tassa di 5 centesimi, per gli articoli di *messaggeria (compresi i colli postali) a destinazione sia della Svizzera stessa, sia dell'estero, nonchè per le corrispondenze raccomandate, i vaglia postali e i valori da riscuotere a destinazione della Svizzera stessa.*

2. Per le corrispondenze raccomandate, per le lettere con valore dichiarato, per i vaglia postali ed i valori da riscuotere a *destinazione dell'estero*, gli uffici postali di consegna dovranno invece rilasciare delle ricevute su formulario speciale, gratuite ed obbligatorie.

3. Circa le indennità per perdite, ritardi ed avarie fanno regola:

a) per le spedizioni scambiate nell'interno della Svizzera, la legge federale sulla regalia delle poste, del 2 Giugno 1849, e gli art. 99 sino a 107 del regolamento di trasporto per le poste svizzere;

b) per le spedizioni scambiate coll'estero, le relative convenzioni.

4. La prescrizione è acquisita:

a) per le spedizioni dello scambio interno svizzero, 90 giorni dopo la consegna dell'articolo alla posta;

b) per gli articoli di *messaggeria* nello scambio coll'estero, trascorso i termini fissati dalle convenzioni o da altri accordi rispettivi.

50.I.4.2 Rückseite: 6. Zeile beginnt mit „a destinazione“, Abschnitt 3a, 2. Zeile beginnt mit „poste, del 2 Giugno 1849, e gli art. 99 sino a 107...“; Druckvermerke: St.B. – IV.92. – 20'000, St.B. – VI.93. – 50'000

### Osservazioni.

1. Il presente formulario serve per le ricevute che gli uffici o depositi postali svizzeri devono rilasciare dietro richiesta dello speditore, contro una tassa di 5 centesimi, per gli articoli di *messaggeria (compresi i colli postali) a destinazione sia della Svizzera stessa, sia dell'estero, nonchè per le corrispondenze raccomandate, i vaglia postali e le riscossioni a destinazione della Svizzera stessa.*

2. Per le corrispondenze raccomandate, le lettere con valore dichiarato, i vaglia postali e le riscossioni a *destinazione dell'estero*, gli uffici postali d'impostazione dovranno invece rilasciare delle ricevute su formulario speciale, gratuite ed obbligatorie.

3. Circa le indennità per perdite, ritardi ed avarie fanno regola:

a) per le spedizioni scambiate nell'interno della Svizzera, la legge federale sulla regalia delle poste, del 5 aprile 1894, e gli art. 99 sino a 107 del regolamento di trasporto per le poste svizzere;

b) per le spedizioni scambiate coll'estero, le relative convenzioni.

4. La prescrizione è acquisita:

a) per le spedizioni dello scambio interno svizzero, 90 giorni dopo la consegna dell'invio alla posta;

b) per gli articoli di *messaggeria* nello scambio coll'estero, trascorso i termini fissati dalle convenzioni o da altri accordi rispettivi.

50.I.4.3 Rückseite: 6. Zeile beginnt mit „a destinazione“, Abschnitt 3a, 2. Zeile beginnt mit „poste, del 5 aprile 1894, e gli art. 106 sino a 110...“; Druckvermerke: St.B. – I.95. – 50'000, St.B. – I.96. – 50'000

## Osservazioni.

1. Il presente formulario serve per le ricevute che gli uffici o depositi postali svizzeri devono rilasciare dietro richiesta dello speditore, contro una tassa di 5 centesimi, per gli articoli di *messaggeria* (compresi i colli postali) a destinazione sia della Svizzera stessa, sia dell'estero, nonchè per le corrispondenze raccomandate, i vaglia postali e le riscossioni a destinazione della Svizzera stessa.

2. Per le corrispondenze raccomandate, le lettere con valore dichiarato, i vaglia postali e le riscossioni a destinazione dell'estero, gli uffici postali d'impostazione dovranno invece rilasciare delle ricevute su formulario speciale, gratuite ed obbligatorie.

3. Circa le indennità per perdite, ritardi ed avarie fanno regola:

a) per le spedizioni scambiate nell'interno della Svizzera, la legge federale sulla regalia delle poste, del 5 aprile 1894, e gli art. 106 sino a 110 del regolamento di trasporto per le poste svizzere;

b) per le spedizioni scambiate coll'estero, le relative convenzioni.

4. La prescrizione è acquisita:

a) per le spedizioni dello scambio interno svizzero, un anno dopo la consegna dell'invio alla posta;

b) per gli articoli di messaggeria nello scambio coll'estero, trascorso i termini fissati dalle convenzioni o da altri accordi rispettivi.